

*vedere la ricostruzione prospettata dalla accusa, anche con notevole maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che può definirsi non unico (si ricordi la, già riportata, pagina dell'atto di appello nella quale efficacemente si tratteggia la parabola dell'eroico Presidente Mattarella ed il passaggio graduale dalla sottovalutazione del fenomeno mafioso alla lotta aperta allo stesso)..».*

Tuttavia la Corte interpretava i fatti non come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma come una vera e propria condotta partecipativa alla associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo.

I criteri di tale decisione si appoggiavano in primo luogo sul fatto che la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi era stata consapevole ed autentica e non meramente fittizia.

Si dovevano considerare i seguenti punti:

– che l'imputato già all'epoca della vicenda Mattarella aveva dimostrato di non accettare il metodo di violenta eliminazione degli avversari politici ed istituzionali intrapreso dai mafiosi nella seconda parte del 1979 e proseguito con ancora più spregiudicata ed efferata intensità specie dopo l'avvento dei «corleonesi»;

– che tale strategia violenta aveva, *«innanzitutto, ideologicamente allontanato il medesimo imputato dai mafiosi, di cui aveva drammaticamente scoperto la pericolosità per le pubbliche istituzioni in precedenza sottovalutata rispetto al ritenuto (ed apprezzato) ruolo di controllo della criminalità, in qualche modo collaterale alla azione repressiva statale, nonché rispetto all'utile appoggio elettorale, a quell'epoca probabilmente sopravvalutato»;*

– che, interrotte le pregresse relazioni amichevoli con i mafiosi, Andreotti aveva avuto, per di più, modo di verificare sul campo, all'esito delle elezioni politiche del 1987, la trascurabile forza elettorale della mafia, cosicché, a tutto volere concedere, egli non aveva più nulla da guadagnare a coltivare un effettivo ed autentico rapporto con i mafiosi;

– che un suo eventuale intervento presso gli stessi non poteva essere dettato dal fine di interagire fruttuosamente con essi, ma dall'esclusivo scopo di attenuarne la pericolosità e di salvaguardare la incolumità dei suoi sodali;

– che la attività politica dell'imputato e in particolare la produzione legislativa promossa dagli ultimi Governi da lui guidati dimostrano come nel periodo immediatamente successivo o concomitante con le richiamate vicende, Andreotti non stava certo dalla parte dei mafiosi.

Per contro, secondo la Corte, nel periodo fino alla primavera del 1980:

– era ancora agli albori l'attacco violento ai rappresentanti delle istituzioni ed il ricorso ai metodi sanguinari che allontanò l'imputato dai

mafiosi con i quali aveva fino ad allora coltivato amichevoli relazioni, non ostacolate da tale insuperabile pregiudiziale ideologica;

– non era ancora emersa in termini chiari la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, che aveva indotto il Bontate ad ammonire il suo illustre interlocutore circa la necessità di conservare il favore della mafia e che poteva astrattamente indurre a coltivare buone relazioni con i mafiosi;

– non vi è traccia nella attività politico-istituzionale di Andreotti di un impegno antimafia che possa giustificare il convincimento che la amicizia palesata ai mafiosi fosse soltanto simulata.

Anche ammettendo la prospettata possibilità che l'imputato fosse personalmente intervenuto allo scopo di evitare una soluzione cruenta della "questione Mattarella", alla quale era certamente e nettamente contrario, appariva alla Corte evidente che egli nell'occasione non si era mosso secondo logiche istituzionali, denunciando a chi di dovere le identità dei mafiosi ed i loro disegni.

Il senatore Andreotti aveva agito per assumere il controllo della situazione critica e preservare la incolumità dell'on. Mattarella ma lo aveva fatto tragicamente dialogando con i mafiosi e attestando, pertanto, la volontà di conservare le amichevoli, pregresse e fruttuose relazioni con costoro.

A seguito del tragico epilogo della vicenda, il senatore Andreotti non si era limitato a prendere atto che le sue autorevoli indicazioni erano state inaspettatamente disattese dai mafiosi e quindi a denunciarne le responsabilità specifiche, ma era ancora una volta «sceso» in Sicilia per chiedere al Bontate conto della scelta di sopprimere il Presidente della Regione.

Anche tale atteggiamento doveva considerarsi come espressione dell'intento di recuperare il controllo sulla azione dei mafiosi riportandola entro canoni tollerabili e di salvaguardare le buone relazioni con il sodalizio, nel chiaro quadro della aspirazione alla continuità delle stesse.

Sotto altro profilo, la Corte rimarcava come la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi, proveniente da una personalità politica così eminente e così influente, non potesse non implicare la consapevole adduzione alla associazione di un rilevante contributo rafforzativo.

Al riguardo, la Corte, per sfuggire al pericolo di incorrere in mere astrazioni, ricapitolava alcuni fatti, idonei a conferire concretezza alla prospettazione dell'effettivo rafforzamento che la palesata disponibilità dell'imputato aveva apportato al sodalizio mafioso e al prestigio degli esponenti che con lui intrattenevano amichevoli relazioni:

– la «*prosopopea*» mostrata dal Bontate nel parlare delle sue amichevoli relazioni con l'imputato, segno inequivoco del fatto che il capomafia riteneva di trarne forza e prestigio;

– la opinione, non importa se giustificata o meno, che inevitabilmente si diffondeva fra gli «uomini d'onore», secondo cui la amicizia di Andreotti assicurava al sodalizio una protezione al massimo livello po-

litico, tradotta, sia pure con un procedimento piuttosto grossolano, in una sostanziale «impunità» per usare l'affermazione del Giuffrè;

– il sentimento della forza della organizzazione indotto in Giovanni Brusca dalla notizia, riferitagli da Nino Salvo, che l'imputato era intervenuto nel processo Rimi: « *in me stesso dissi: "Mizzica, qua a posto sono" cioè mi sono sentito importante, perchè in quel periodo io avevo 22, 23 anni. Al che dissi: "Qua se succede qualche cosa c'è la possibilità di potere intervenire, personaggi di un certo livello, quali a livello dell'Onorevole Andreotti, per potere eventualmente aggiustare o intervenire in qualche problema"...*»;

– il valore sintomatico della vicenda Mattarella. I mafiosi si erano determinati ad alzare il tiro su un così eminente esponente del partito di maggioranza relativa anche perché supponevano di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli in quanto contavano sull'appoggio di ancora più importanti personaggi politici.

In definitiva, la Corte riteneva che fosse «*ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'Isola: a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale».*

La Corte – sulla base delle citate riflessioni – riteneva esistenti le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e statuiva che, conseguentemente, erano nel merito fondate le censure dei PM appellanti.

### 5.0 Il ricorso in Cassazione

In data 15 ottobre 2004 la Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione rigettava i ricorsi del Procuratore Generale e dell'imputato Giulio Andreotti condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

#### 5.1 Il ricorso della Procura Generale

La Procura Generale aveva stigmatizzato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione.

Veniva rilevato che la Corte aveva dato peso ai fini dell'accertamento del reato associativo a episodi risultanti sino alla primavera del 1980 mentre aveva svalutato tutti i fatti successivi utilizzando il dato probatorio negativo per desumere il recesso volontario dell'imputato dal sodalizio senza però citare – a parte l'impegno antimafia iniziato nel 1991 – coerenti ed inequivocabili segni di ravvedimento.

Sino alla fine degli anni '80 la Corte non aveva rilevato dunque segnali di recesso ma si era limitata a considerare che i fatti ascritti non erano sufficientemente dimostrativi dell'*affectio* per il sodalizio criminale.

La Corte – accomunando erroneamente l'ipotesi del partecipe a Cosa Nostra non regolarmente affiliato e quella del concorrente esterno – aveva ritenuto che la condotta associativa fosse ravvisabile solo fino a quando gli apporti venissero arrecati o fino a quando persistesse la disponibilità.

L'assimilazione delle due figure del partecipe non formalmente aggregato e la contrapposizione di entrambe a quella del soggetto affiliato per quanto attiene la durata del vincolo e la prova della permanenza non erano condivise dal PG ricorrente, che rilevava anche il contrasto di una tale ottica interpretativa con la stessa affermazione della Corte secondo la quale tra le ipotesi riconducibili alla partecipazione del non affiliato nella forma della cooperazione continuativa rientrassero anche i casi assimilabili alla partecipazione dell'affiliato.

In sostanza – se partecipazione vi era stata – il vincolo associativo si era instaurato a tempo indeterminato e dovevano essere individuati elementi espliciti che permettessero di affermare che si fosse manifestata una volontà univoca e coerente a recedere dal sodalizio criminale.

L'episodio dell'incontro con Stefano Bontate nella primavera del 1980 confermava il legame stabile dell'imputato con Cosa Nostra essendo meramente congetturale e rappresentato dal solo collaborante Marino Mannoia il fatto che l'esito sconcertante del colloquio avesse fatto maturare la definitiva consapevolezza della pericolosità del rapporto sino ad allora sottovalutata.

Il mutato assetto degli equilibri interni di Cosa Nostra a favore dell'ala corleonese era stato l'altro elemento considerato dalla Corte come decisivo per l'interruzione del rapporto ma le perduranti relazioni con

l'on. Lima e i Salvo sembravano invece per il PG dimostrare esattamente il contrario anche in ragione del ruolo perdurante di tali personaggi come referenti politici della mafia.

Apparivano essere mere congetture anche i ragionamenti sul fatto che il senatore Andreotti non avesse avuto cognizione dei nuovi rapporti dell'on. Lima con i corleonesi o sulla circostanza in base alla quale i Salvo avessero potuto offrire ai nuovi padroni del sodalizio mafioso immotivate rassicurazioni senza alcuna rispondenza nella reale disponibilità dell'imputato.

La Corte aveva dunque valorizzato il vuoto probatorio trasformandolo in prova positiva del recesso e aveva omesso la valutazione complessiva delle risultanze processuali escludendo la valenza probatoria di molti fatti portati a supporto di un perdurante e consistente quadro indiziario incorrendo in quella frammentazione della condotta tipica del reato associativo che pure aveva rimproverato alla sentenza di primo grado: l'indagine sul dolo avrebbe dovuto essere compiuta su tutti i frammenti della fattispecie complessivamente considerata e non su ciascuno dei *facta concludentia* per evitare di chiedere una sorta di *probatio diabolica*.

Inoltre la Corte non aveva applicato, secondo il parere del PG, i giusti criteri di valutazione in relazione agli elementi idonei ad esprimere la partecipazione ad associazione di tipo mafioso riferibili ad epoche antecedenti e successive all'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982: gli ulteriori elementi emersi a carico dell'imputato dopo l'entrata in vigore dell'art 416-*bis* del codice penale dovevano essere valutati in correlazione logica e giuridica con la precedente situazione di fatto per statuire se essi deponessero nel senso della perdurante partecipazione a Cosa Nostra o nel senso di un chiaro recesso.

## 5.2 Il ricorso dell'imputato

Il ricorso della difesa dell'imputato veniva articolato in sette motivi.

Nel primo motivo si eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che nessuno degli schemi astratti di partecipazione non formale al sodalizio configurati dalla Corte si attagliavano al caso concreto.

Inoltre il criterio della semplice continuativa disponibilità dell'imputato anche in assenza della dimostrazione piena e concreta di singoli apporti violava – secondo la prospettazione della difesa – i principi della tipicità della condotta costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della fattispecie legale facendo sì che condotte equivoche potessero essere considerate penalmente rilevanti sia pure in assenza di un dolo provato.

Nel secondo motivo la difesa eccepiva che la disponibilità stabile e continuativa doveva presupporre in ogni caso almeno la piena consapevolezza del soggetto delle caratteristiche dell'associazione mafiosa mentre dalla sentenza impugnata si evinceva l'assenza di prove del compimento

di attività concrete e anzi il rifiuto dei metodi mafiosi. L'unico dato che emergeva dalla sentenza era il fatto che i mafiosi ritenessero il senatore Andreotti a loro vicino senza però che fosse dimostrato il suo effettivo coinvolgimento. Inoltre nessun beneficio per l'imputato era stato determinato dalla presunta relazione con Cosa Nostra e neppure dai rapporti con Lima.

Con il terzo motivo la difesa aveva censurato l'erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p. in base al quale l'imputato era stato prosciolto per prescrizione dalla violazione dell'art. 416 protrattasi sino alla primavera del 1980 mentre da tale periodo in poi il senatore Andreotti avrebbe condotto una strenua battaglia antimafia. Pertanto – in relazione a tale periodo – la Corte avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado applicando il comma 1 dell'art. 530 e non limitarsi a confermare la precedente statuizione del comma 2.

Con il quarto motivo la difesa sosteneva che il fatto ascritto non sussisteva neppure per il periodo antecedente al 1980 ritenendo che la ricostruzione probatoria dei due incontri con il Bontate secondo le rivelazioni del collaborante Mannoia e quelle di Angelo Siino fossero assai carenti anche in relazione ai riscontri oggettivi sui viaggi dell'imputato. Le considerazioni valutative della Corte sugli specifici fatti venivano ritenute irrazionali, erronee ed addirittura «*acrobatiche*». Francesco Marino Mannoia era imputato di reato connesso e le sue dichiarazioni dovevano essere valutate secondo la disciplina dell'art. 192, comma 3 c.p.p., non potendo da sole essere prova. La stessa credibilità del prefato collaborante appariva essere stata sostenuta con argomentazioni non persuasive e non abili a superare la svalutazione dichiarata dal giudice di primo grado. Le dichiarazioni di Antonino Giuffrè sull'incontro venivano definite generiche e comunque tali da non supportare Mannoia. La Corte aveva minimizzato la portata probatoria delle argomentazioni della difesa sul tema dei viaggi necessitando poi di trovare riscontri in dichiarazioni confliggenti di collaboratori. Anche sulla vicenda Cardini, secondo la difesa, le dichiarazioni di Mammoliti erano state stravolte, così come quelle di taluni testimoni sentiti sullo specifico fatto. L'attendibilità di Tommaso Buscetta sarebbe stata valutata con criteri illogici ed illegittimi nonostante le incertezze e le ambiguità del collaborante sia sulla vicenda del processo Rimi sia sull'omicidio Pecorelli. I rapporti dell'imputato con i cugini Salvo, secondo la difesa, non sarebbero stati provati e tale mancanza probatoria sarebbe stata superata con argomentazioni illogiche. Sul merito dei rapporti con i Salvo anche la credibilità del collaborante Giovanni Brusca doveva essere ritenuta non aliena da gravi rilievi così come le sue dichiarazioni si ponevano prive di riscontri. Totalmente false, invece, si dovevano considerare le specifiche dichiarazioni del collaborante Di Carlo.

Con il quinto motivo veniva eccepita la nullità della sentenza e della ordinanza 25.10.2001 della Corte d'Appello per mancata assunzione di una prova decisiva, consistita nella produzione di ulteriore documentazione da parte della difesa concernente i movimenti del senatore Andreotti

negli ultimi mesi del 1979 per dimostrare l'assoluta impossibilità di viaggi segreti in Sicilia.

Con il sesto motivo la difesa eccepiva l'illogicità della motivazione riguardo alla partecipazione a Cosa Nostra sino al 1980 e poi al recesso secondo le modalità descritte dalla sentenza appellata specie in considerazione del fatto che non fosse dimostrato non solo alcun intervento favorevole al sodalizio criminale ma neppure alcuna utilità tratta dall'imputato dal rapporto con l'on. Lima stante il fatto che la carriera politica del senatore Andreotti non era certo dipesa dalla corrente siciliana del partito. Le motivazioni introdotte dalla Corte sulla fascinazione prodotta dal poter usare uno strumento paralegale per obiettivi non ortodossi apparivano alla difesa illogiche e paradossali.

Con il settimo motivo veniva eccepita la nullità della sentenza perché la Corte – in presenza di una causa di estinzione del reato quale la prescrizione – non aveva verificato allo stato degli atti se risultasse evidente l'innocenza dell'imputato e si era invece impegnata a dimostrarne la colpevolezza.

### 5.3 I motivi della decisione

La Suprema Corte dedicava largo spazio all'enunciazione di linee guida per quanto atteneva:

- alla partecipazione ad associazione mafiosa e alla permanenza in essa;
- alla valutazione dei collaboratori;
- agli oneri di motivazione del giudice di appello che riforma una sentenza di primo grado;
- ai limiti di censurabilità nel giudizio di cassazione del vizio di motivazione;
- all'assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva di reato.

Per quanto attiene alla partecipazione all'associazione mafiosa la Suprema Corte richiamava diverse sentenze in cui si distingueva il partecipante al sodalizio dal concorrente esterno, che invece non ne fa parte e che viene attivato per colmare vuoti temporanei in un certo ruolo oppure per prestare la sua opera in un momento di «fibrillazione» in cui l'associazione attraversa una fase patologica che – per essere superata – richiede il suo contributo anche limitato ad un unico intervento.

Chi entra a fare parte dell'associazione mafiosa deve essere accettato da coloro che già vi partecipano e deve dare un contributo alla vita associativa, contributo che non può esaurirsi nella mera condivisione psicologica del programma criminoso ma deve configurarsi in un preciso ruolo materiale e in un impegno costante finalizzato a perseguire i fini associativi.

La figura del partecipe non è configurabile come assunzione di uno *status* ma come apporto di un contributo reale da parte di un soggetto sta-

bilmente incardinato nella struttura, apporto il cui elemento psicologico è dato dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi per contribuire alla realizzazione del programma associativo.

Il concorso esterno sussiste invece in capo alla persona che non è inserita nella struttura organizzativa del sodalizio ma *«fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso»*.

La prova del concorso esterno deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e non può prendere in considerazione *«contiguità compiacenti»* o *«disponibilità»* se non sono accompagnate da positive attività che abbiano offerto un chiaro apporto di rafforzamento e di consolidamento dell'associazione o almeno di un suo particolare settore.

La Suprema Corte dava anche atto che – in precedenza alla Sentenza 16 del 2004, Demitry, e alla 22327 del 2003, Carnevale – l'orientamento giurisprudenziale offriva un'interpretazione più libera e meno consolidata della condotta di partecipazione.

In relazione alla prova della partecipazione all'associazione l'esistenza della volontà partecipativa deve essere desunta dall'esame di insieme delle condotte criminose attraverso un ragionamento logico che vede le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati che costituiscono il programma associativo.

Costituiscono un vizio di motivazione sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola prova sia l'attribuzione di valenza neutra sul piano indiziario all'indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante anche se non potrà essere possibile fondare esclusivamente su tale elemento indiziario un'affermazione di colpevolezza.

Il problema della permanenza del singolo nell'associazione criminale e quindi dell'eventuale dissociazione del partecipante deve tenere conto del fatto che il vincolo associativo si intesse nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e che il recesso volontario deve essere dimostrato attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa *«consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio criminale, essendo irrilevante..un'abiura o altra forma di manifestazione di pentimento che assume carattere indicativo nel solo contesto culturale mafioso»*.

La permanenza a tempo indeterminato nell'associazione criminale appare essere in linea con il carattere permanente del reato il quale non si esaurisce all'atto in cui l'associato presta la sua adesione ma continua sino all'eventuale dissociazione.

In tema di concorso esterno si ritiene che non basti una mera vicinanza tra l'uomo politico e il gruppo mafioso ma che sia necessario un



vero patto dove l'uomo politico – in cambio di appoggio elettorale – si impegni a rafforzare e a consolidare l'organizzazione. L'esistenza di un tale *pactum sceleris* rende non necessaria per la consumazione del reato la concreta esecuzione delle prestazioni promesse in quanto il rapporto sinallagmatico esiste non tra le due prestazioni ma tra le due promesse.

La natura del rapporto tra sodalizio mafioso e uomo politico deve dunque essere configurata caso per caso non essendo risolutiva la giurisprudenza sul punto.

La problematica di partecipazione all'associazione per delinquere semplice appare semplificata, trattandosi di un reato a forma libera nel quale è possibile il concorso eventuale di persone «*che si verifica nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione rende all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale e morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che, quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne dell'associazione*».

Ai fini di configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo sia stabile essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto all'esecuzione di uno o più delitti predeterminati ed essendo sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche per un breve periodo.

Partecipante del reato associativo è quindi colui che viene accettato dal sodalizio e non si limita ad una adesione ideologica ma pone in essere attività effettive ed omogenee agli scopi associativi sino alla sua eventuale dissociazione.

La Suprema Corte affrontava il problema delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano avuto ingresso nel processo premettendo che il tema della valutazione della prova aveva raggiunto sul punto un notevole grado di definizione giurisprudenziale.

La chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato quando è stata accertata dal giudice di merito:

- l'attendibilità del dichiarante;
- l'attendibilità intrinseca della chiamata stessa;
- l'esistenza di riscontri esterni alla valutazione dei quali non si può procedere se persistono dubbi sui due criteri precedenti di attendibilità del dichiarante e della stessa chiamata.

Se tale verifica complessiva consegue un risultato positivo ed individualizzante, la chiamata in correità assurge al rango di prova pienamente valida a costituire fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La mancanza di riscontro non vanifica completamente le verosimili affermazioni di una fonte attendibile e costituisce comunque un indizio.

Le chiamate plurime in correità che siano indipendenti e non sospette di essere viziate da accordo calunnioso possono riscontrarsi a vicenda mentre l'unica chiamata deve trovare un riscontro probatorio individualiz-

zante anche nell'ambito di rilievi logici dedotti dal giudice in modo coerente.

Il maggiore problema afferisce invece le dichiarazioni «*de relato*» ove occorre distinguere le informazioni che il collaborante sa rendere in quanto patrimonio comune di tutti gli associati da quelle ordinarie che non sono utilizzabili per integrare la prova di colpevolezza se non attraverso la procedura prevista dall'art.195 c.p.p. attraverso il supporto di adeguati riscontri estrinseci<sup>26</sup>.

La chiamata in reità su dichiarazioni «*de relato*» necessita del positivo apprezzamento non solo dell'attendibilità del chiamante e di colui che ha fornito la notizia ma anche di riscontri esterni individualizzanti, cioè specifiche circostanze strettamente e concretamente richiamanti il chiamato al fatto di cui deve rispondere.

Esiste dunque il problema della valutazione dei riscontri delle dichiarazioni che possono anche essere costituiti da ulteriori dichiarazioni indipendenti, convergenti e specifiche nell'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo del fatto da decidere.

I riscontri non devono riguardare ogni singola circostanza riferita (la c.d. «*probatio diabolica*» evocata dal PG nel processo) essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso.

La sentenza della Corte d'Appello non era completamente conforme a quella del Tribunale, circostanza che lasciava scaturire l'onere da parte del giudice di secondo grado di motivare tutte le modifiche apportate a quella di primo grado, riesaminando in sintesi il materiale vagliato dal giudice di primo grado, quello sfuggito eventualmente alla delibazione e il patrimonio probatorio ulteriormente acquisito. Il giudice di appello deve anche confutare le ragioni poste alla base della sentenza riformata.

Oggetto di verifica in sede di legittimità è unicamente la sentenza di appello e alla Corte Suprema non è consentito scegliere quale delle due difformi sentenze di merito sia più rispettosa dei canoni ermeneutici, così come traspare dal disposto tassativo dell'art. 606 c.p.p.

I limiti di censurabilità in Cassazione del vizio di motivazione sono circoscritti al riscontro di un logico apparato argomentativo della decisione impugnata senza sovrapporre proprie valutazioni in ordine all'affidabilità delle fonti di prova: si tratta di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione, se abbia dato una corretta interpretazione dando risposta alle deduzioni delle parti e se abbia correttamente applicato le regole della logica nelle sue argomentazioni decisorie.

Il vizio di motivazione deve essere dedotto dal testo della sentenza impugnata e non già dalla proposizione alternativa di una diversa ricostruzione.

Il ricorso dell'imputato aveva sollecitato la Suprema Corte a stabilire se la verifica della motivazione potesse estendersi oltre il testo e andare a controllare il processo assicurandosi che non fossero stati trascurati ele-

<sup>26</sup> Cassazione n. 43464 del 2002, Pinto

menti probatori evidenziati dalla sentenza di primo grado o segnalati dalla difesa.

La Suprema Corte riteneva di poter fare riferimento per lo «*scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato*» non solo alla sentenza assolutoria di primo grado ma anche alle memorie e agli atti proposti dall'imputato ai giudici di appello per contrastare il gravame del PM.

In presenza di una causa estintiva del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a mente del 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la non rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano in maniera assolutamente non contestabile, così da configurare più una constatazione che un apprezzamento. In altri termini, affinché l'assoluzione nel merito prevalga sulla causa estintiva del reato occorre l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato.

#### 5.4 Il rigetto del ricorso del PG

Applicando tali principi la Suprema Corte passava ad analizzare il ricorso del Procuratore Generale.

La Corte stabiliva che sotto un profilo astratto potevano avere valenza i rilievi espressi sulla motivazione del recesso dell'imputato dall'associazione mafiosa dopo il 1980 in quanto sarebbero necessitati tangibili, coerenti e inequivocabili segni di ravvedimento incompatibili con la volontà di perpetuare il legame con Cosa Nostra.

Il ragionamento esperito dalla Corte d'Appello di Palermo non appariva irreprensibile avendo fatto riferimento ad una sorta di desistenza dell'imputato dall'associazione criminale per *deficit* probatorio in ordine a fatti ascrivibili allo stesso dopo il 1980, circostanza che non equivale al recesso come descritto nella giurisprudenza consolidata.

Tuttavia la Corte d'Appello aveva anche ritenuto di ravvisare sul piano concreto comportamenti significativi dell'imputato considerati idonei a provare il recesso (lo scontro con Stefano Bontate nella primavera 1980 e l'impegno istituzionale antimafia dopo il 1989).

I fatti prospettati dalla Procura Generale che riguardano le elezioni regionali del 1991 erano stati risolti nel merito in maniera non illogica dalla Corte territoriale che aveva ritenuto l'appoggio mafioso ai candidati Bevilacqua e Giammarinaro legato a contesti locali (Salvo Lima) e non al *leader* nazionale della corrente andreottiana.

L'incontro con Bontate avrebbe segnato un momento di crisi stante il grave disaccordo, il tono di minaccia usato dal capomafia e le reazioni indotte nell'imputato dall'omicidio Mattarella: tali considerazioni di merito non potevano essere censurabili nel giudizio di legittimità fornendo un'interpretazione alternativa delle dichiarazioni del collaborante Mannoia in quanto non si evinceva che i giudici avessero fondato il proprio libero apprezzamento su un percorso logico incoerente.

Inoltre l'episodio era stato inserito in un più vasto contesto che dava conto dello svilupparsi nell'imputato di una crescente consapevolezza della sottovalutazione da lui esperita nel passato del fenomeno mafioso.

Per quanto la ricostruzione della vicenda non fosse l'unica ipotizzabile, il suo percorso logico la rendeva immune da manifesta irrazionalità e la faceva idonea a resistere nel giudizio di legittimità.

In questo quadro dovevano essere inserite le ulteriori censure della Procura Generale concernenti la sottovalutazione degli episodi successivi al 1980, specie se si procedeva ad una attenta rilettura delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e alle notazioni critiche espresse dai giudici di merito sulla reale valenza della ricostruzione degli episodi in esame dei quali era sicuramente possibile una diversa lettura che non era però rilevante nel giudizio di legittimità.

La Suprema Corte rilevava che l'episodio meno razionalmente motivato era quello relativo all'incontro del senatore Andreotti con Andrea Mangiaracina, al quale la Corte d'Appello aveva attribuito un qualche significato in assenza di altre logiche spiegazioni pur stabilendo che non era stata fornita prova di comportamenti concreti del politico dopo tale vicenda.

Avendo stabilito la fine della partecipazione associativa del senatore Andreotti nel 1980 gli episodi successivi dovrebbero invero essere considerati come sintomatici di una rinnovata adesione e quindi di una rinnovata partecipazione: su questo punto il giudizio negativo della Corte d'Appello non era ritenuto inficiato da manifesta razionalità e quindi tutti gli episodi riportati servivano solo a confortare la correttezza dell'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Per tali ragioni il ricorso della Procura Generale «*pur essendo fondato su incontrovertibili e pacifici principi di diritto*» si rivelava carente e veniva rigettato dalla Suprema Corte.

### *5.5 Il rigetto del ricorso della difesa dell'imputato*

La Suprema Corte riteneva che i primi due motivi di ricorso erano complementari e potevano essere congiuntamente trattati alla luce dei principi esposti sulla partecipazione al reato associativo che – in mancanza di un'affiliazione rituale – prevedevano che la prova si basasse su un contributo concreto fornito al sodalizio criminale e quindi sull'assunzione di un ruolo specifico e funzionale.

Nel caso di specie la «peculiarità» della figura del senatore Andreotti non legittimava un'interpretazione più estesa se non a rischio di violare i principi di tassatività della condotta e quelli di uguaglianza e certezza di diritto, essendo impossibile enucleare ipotesi individuali definite a seconda della personalità e della posizione del soggetto cui venivano attribuite.

La Corte d'Appello aveva affermato che nel periodo antecedente al 1980 risultava essere intercorso un rapporto di scambio consistito da una parte in un generico appoggio alla corrente andreottiana e nell'attiversi dei mafiosi per soddisfare esigenze anche non illecite dell'imputato

e dei suoi amici e dall'altra in una palesata disponibilità e nell'asserito apprezzamento del ruolo dei mafiosi.

Il senatore Andreotti aveva avuto la piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani (Lima, i Salvo e anche Ciancimino) intrattenevano buone relazioni con gli esponenti mafiosi, aveva palesato ai medesimi disponibilità, aveva loro chiesto favori, li aveva incontrati e aveva interagito con essi nella vicenda Mattarella pur senza raggiungere il fine voluto.

In questa ultima circostanza aveva discusso di fatti gravissimi (l'omicidio del Presidente Mattarella) con tali esponenti, i quali avevano manifestato l'assoluta fiducia di non essere denunciati pur possedendo il senatore Andreotti la possibilità di fornire nei loro confronti utilissimi elementi informativi.

Tutti questi elementi erano stati valutati dalla Corte di Appello come fatti processualmente rilevanti e tali da configurare il reato contestato secondo una incensurabile valutazione di merito.

Per tale ragione, in presenza dell'assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, aveva applicato la prescrizione, essendo non evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

La Suprema Corte ribadiva che le conclusioni della Corte d'Appello sulla vicenda Mattarella non potevano dirsi viziate sotto il profilo logico.

Per quanto attiene i benefici elettorali la Suprema Corte rileva che al tempo del ritenuto rapporto di scambio non era ancora emersa la fallacità del comune convincimento circa la determinante forza elettorale di Cosa Nostra, come peraltro si deduce dalle affermazioni del Bontate secondo le dichiarazioni di Marino Mannoia.

L'incontro tra il senatore Andreotti e il Bontate era significativo sotto il profilo della partecipazione e lo scontro tra i due verificatosi nell'occasione vale solo a dimostrare l'avvenuta dissociazione.

Anche i ragionamenti fatti dalla difesa sul «caso Sindona» per dimostrare l'assenza di richieste di interessamento del Bontate al senatore Andreotti non venivano condivisi dalla Suprema Corte che, intanto, evidenziava come l'allora Presidente del Consiglio non si fosse totalmente disinteressato della vicenda, avendo incaricato l'on. Evangelisti e il sen. Stamatì di esaminare un progetto di salvataggio delle banche del finanziere e avesse assunto per prudenza una posizione non direttamente impegnata sulla vicenda.

La mancanza della prova di un fatto non poteva comunque sostanzarsi nella dimostrazione dell'insussistenza di rapporti tra il senatore Andreotti e Bontate.

Sul rapporto tra il senatore Andreotti e la propria corrente in Sicilia rilevavano per la Suprema Corte i legami con il centro di potere rappresentato dall'on. Salvatore Lima e dai cugini Salvo che rendevano i ragionamenti esperiti dalla sentenza impugnata come manifestamente non illogici.

Sul terzo motivo del ricorrente la Suprema Corte rilevava che la formula assolutoria «*perché il fatto non sussiste*» presupponesse che nessun elemento della fattispecie criminosa risultasse provato, cosa non accaduta

nelle affermazioni della Corte territoriale che non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione dopo il 1980 ma ha anche giudicato carente la prova di comportamenti agevolativi del senatore Andreotti nei confronti del sodalizio criminale dopo tale data, applicando così giustamente il comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

Per quanto riguardava il quarto motivo del ricorrente la Suprema Corte esaminava in primo luogo le problematiche evocate sugli incontri tra il senatore Andreotti e il Bontate secondo le dichiarazioni di Marino Mannoia.

La Suprema Corte ribadiva di non essere chiamata a stabilire quale fosse preferibile tra le diverse argomentazioni di merito proposte dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, bastando la verifica della logicità e della razionalità della motivazione dei giudici del riesame, i quali avevano riscontrato le dichiarazioni del Mannoia con quelle di Antonino Giuffrè, Giuseppe Lipari, Tommaso Buscetta e Giovanni Brusca.

In relazione al primo incontro la Corte d'Appello non aveva ritenuto rilevante la mancata prova del viaggio in Sicilia dell'imputato, giustificandola con carenze investigative e attribuendole significato neutro.

A tale fine la Corte aveva offerto apprezzamenti di merito su altri viaggi sicuramente effettuati dal senatore Andreotti e dei quali la documentazione era carente, prospettando che il predetto primo incontro poteva dunque essere frutto di un trasferimento di natura riservata e gestito su canali non istituzionali destinati a non lasciare tracce.

La Corte poi aveva ravvisato il necessario riscontro nelle dichiarazioni di Angelo Siino che erano state valutate secondo non illogici procedimenti di merito che la Suprema Corte dichiarava di non poter censurare.

Altrettanto razionali venivano giudicate le considerazioni della Corte d'Appello sulle risultanze dell'analisi delle agende e dei libri dell'imputato per inferirne la compatibilità dei suoi impegni con le epoche del ritenuto viaggio in Sicilia.

Per quanto atteneva il secondo incontro, la Suprema Corte rilevava che il convincimento sulla sua reale effettività era basato sulle dichiarazioni del collaboratore Mannoia e che la Corte territoriale non si era limitata ad affermare l'attendibilità del dichiarante ma aveva anche fornito riscontri desunti dalle dichiarazioni di Antonino Giuffrè e di Giuseppe Lipari, pur attribuendo ad esse un significato limitato di meri indizi.

Un terzo riscontro era stato ricercato nelle dichiarazioni di Tommaso Buscetta che valevano - a titolo di indizio significativo - a dimostrare l'esistenza di singolarissimi rapporti tra l'imputato e il Bontate che costituivano il presupposto necessario dell'episodio narrato dal Mannoia. Si era dunque in possesso di una serie di elementi non dotati di efficacia probatoria autonoma che acquisivano pregnante significato se vagliati nella connessione di un'ottica interpretativa coerente.

Il quarto riscontro veniva fornito da Giovanni Brusca sulla sua conoscenza indiretta dei rapporti tra il senatore Andreotti e il gruppo Bontate/Badalamenti, così come un quinto ed ultimo riscontro era presente anche nelle dichiarazioni di Antonio Mammoliti sul favore fatto da Stefano Bon-

tate al politico nel far cessare le estorsioni ai danni del petroliere laziale Bruno Nardini.

La Suprema Corte riteneva che i citati elementi potessero valere a confermare un quadro generale relativo all'esistenza di rapporti tra il senatore Andreotti e Bontate nel quale inserire razionalmente l'incontro in esame; in tale senso - anche in considerazione della cautela utilizzata nella valutazione delle dichiarazioni del Mammoliti e pur in presenza di talune argomentazioni non ineccepibili sui rapporti tra il senatore Andreotti e Nardini - la Suprema Corte riteneva che non apparissero vizi di motivazione nella coerenza complessiva della motivazione.

Analoghe considerazioni valevano per l'attendibilità di Tommaso Buscetta per quanto attiene il sequestro di Aldo Moro e l'asserito «aggiustamento» del processo Rimi, che la Corte d'Appello aveva valutato come vicenda non incompatibile con l'attivarsi soltanto simulato del senatore Andreotti per acquisire «*senza sporcarsi le mani*» benemerienze presso i mafiosi.

Un altro punto nodale della sentenza era costituito dai rapporti del senatore Andreotti con i cugini Salvo, rapporti pervicacemente negati dall'imputato e affermati dalla Corte d'Appello che li aveva inseriti nel quadro delle relazioni con l'ala «moderata» di Cosa Nostra.

La Corte territoriale aveva definiti pleonastici i riscontri esterni valorizzati dal Tribunale facendo invece leva soprattutto sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e - infine - sul mendacio dell'imputato.

Inoltre la Corte aveva ricordato al proposito le dichiarazioni di Antonino Giuffrè e di Giovanni Brusca per ricavare ulteriori indizi dei rapporti tra l'imputato e i Salvo ricordando che negli ambienti mafiosi ci si rivolgeva a costoro per tentare di aggiustare i processi di rilevante interesse, quali quello per l'omicidio del cap. Basile.

La Suprema Corte ricordava nuovamente che nella pratica giudiziaria è frequente il fatto che gli elementi di valutazione acquisiti al processo non forniscano indicazioni univoche e che però ciò non comporta l'esclusione automatica della veridicità del fatto che ne costituisce l'oggetto, ben potendo il libero convincimento del giudice dare credito solo a talune risultanze processuali disattendendone altre purchè fornisca una spiegazione logica della propria scelta.

In conclusione la Suprema Corte rilevava che il quarto motivo del ricorrente era costituito da tutta una serie di motivi di merito che ne determinavano la complessiva inammissibilità.

Per quanto attiene il quinto motivo del ricorrente la Suprema Corte faceva notare che la giurisprudenza aveva sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale e dell'ammissione di nuove prove se non assolutamente necessarie.

Il giudice deve quindi motivare solo nel caso in cui tale rinnovazione avvenga in base alla convinzione di non poter decidere allo stato degli atti mentre in caso di rigetto la motivazione potrà essere anche implicita e de-

sumibile dalla stessa struttura argomentativa<sup>27</sup>. Inoltre il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo quando la denegata prova sia di natura tale da determinare una diversa conclusione del processo ma non quando si tratta di fatto insuscettibile di incidere in concreto sul convincimento del giudice<sup>28</sup>.

La motivazione addotta dalla Corte d'Appello era tale da escludere che tale prova potesse assumere valore decisivo e la Suprema Corte riteneva pertanto il motivo infondato.

Il sesto motivo del ricorrente conteneva secondo la Suprema Corte doglianze di ordine logico in merito alla sua partecipazione a Cosa Nostra che rendevano indispensabili apprezzamenti di merito e considerazioni di ordine etico e storico che esulavano dal giudizio di legittimità.

L'unica questione dotata di un minimo di specificità riguardava i vantaggi che nella prospettiva del giudice di appello il senatore Andreotti si sarebbe prefigurato in cambio della propria disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso.

La Suprema Corte ricordava al proposito come fosse nozione comunemente acquisita sino al *test* elettorale del 1987 il fatto che non si potesse sperare in un successo elettorale in Sicilia senza il supporto di Cosa Nostra; parimenti veniva sottolineato il fatto che – per quanto atteneva i c.d. interventi para-legali – non si erano rilevate acclerate illogicità nel provvedimento impugnato.

In sostanza la Corte non aveva parlato di accertati benefici elettorali ma solo dell'opinione dell'imputato che essi si sarebbero potuti verificare, dovendo comunque sottolineare il fatto che Cosa Nostra fosse comunque in grado di spostare un sia pur non molto rilevante insieme di voti.

Il motivo del ricorrente veniva dunque ritenuto inammissibile.

La Suprema Corte dichiarava infondato anche il settimo motivo rilevando che la Corte d'Appello aveva applicato la prescrizione dopo aver compiuto una disamina tesa ad accertare la data di cessazione dell'attività criminosa e la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, anche con riferimento alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche: in tale senso il giudizio sulla sussistenza del reato era stato un *prius* logico e giuridico rispetto alla statuizione che ne aveva dichiarato l'estinzione.

### 5.6 Considerazioni conclusive della Cassazione

La Suprema Corte dava atto del fatto che la Corte d'Appello di Palermo non si fosse limitata ad affermare la generica disponibilità del senatore Andreotti verso Cosa Nostra ma avesse sottolineato – in armonia con il Tribunale – i rapporti con i suoi referenti siciliani individuati nell'on. Salvo Lima, nei cugini Salvo e – con maggiori limitazioni temporali – in Vito Ciancimino per poi ritenere – distaccandosi dai primi giudici – che l'imputato fosse compartecipe dei rapporti di questi con Cosa Nostra

<sup>27</sup> Cassazione n. 8891, 2000, Callegari.

<sup>28</sup> Cassazione n. 8106, 2000, Accettala.